



Ill.mo sig. Presidente,

innanzitutto è mio dovere ringraziare Lei e tutti i componenti della Commissione per avermi concesso la possibilità di essere presente qui oggi in qualità di rappresentante nazionale dei massofisioterapisti e massaggiatori sportivi. In qualità di presidente del Sindacato italiano massofisioterapisti e massaggiatori sportivi cercherò di esporre con la massima chiarezza tutti i punti per cui l'approvazione del disegno di legge 1324 potrebbe incidere negativamente sulla vita professionale di tutti i nostri colleghi. Prima di fare ciò, è necessario ricostruire brevemente la storia del massofisioterapista.

Il riconoscimento del massofisioterapista è avvenuto nel 1961 con la Legge n. 570 istitutiva «della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze»; successivamente, la legge n. 403 del 1971, all'articolo 1 comma 1, definiva quella del massofisioterapista «professione sanitaria ausiliaria» ed all'articolo 2 poneva l'obbligo in capo alle strutture sanitarie pubbliche di «assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686».

La legge n. 502 del 1992, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria», successivamente modificata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, nel disciplinare la formazione universitaria del personale esercente le professioni sanitarie all'epoca chiamate «ausiliarie», demandava al Ministro della sanità l'individuazione delle figure professionali da formare e dei relativi profili prevedendo all'articolo 6 che fossero soppressi entro due anni «... i corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

Con decreto ministeriale 10 luglio 1998, il Ministero della sanità precisava, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 1992, che i corsi di formazione professionale per non vedenti, volti all'acquisizione della qualifica di massofisioterapista «non rientrano fra quelli soppressi alla data del 1 gennaio 1996», e che il titolo rilasciato all'esito di tali corsi abilita all'esercizio della relativa professione; pertanto non essendo stata inserita la figura del massofisioterapista fra le professioni sanitarie da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordino del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, il profilo professionale in questione, così come il percorso di studi abilitante, sono rimasti configurati nei termini del vecchio ordinamento.

Allo stato, infatti, la figura del massofisioterapista rientra fra i profili sanitari della riabilitazione ed è configurata nei termini di cui alla legge n. 403 del 1971 del decreto ministeriale del 7 settembre 1976 e del decreto ministeriale 17 febbraio 1997 n.105 (cfr. sul punto C.d.S., IV, sent. 12 giugno 2007, n. 5225; cfr., da ultimo, C.d.S., IV, sent. 30 maggio 2011, n. 3218).

La figura professionale del massofisioterapista vedente, infine, non si distingue da quella del massofisioterapista «non vedente» tranne che per le disposizioni specifiche che riservano a quest'ultimo determinate agevolazioni ai fini del collocamento al lavoro con la conseguenza che, per ogni altro aspetto, la disciplina che regola «l'esercizio professionale dei massofisioterapisti è, per necessità logica e giuridica estensibile anche ai massofisioterapisti vedenti.» (T.A.R. Umbria, sent. 16 maggio 2001, n. 340; TAR Campania, Napoli, 10 gennaio 2007).

Il decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 105 del 1997, inoltre, con riferimento alle competenze del massofisioterapista ribadisce che quest'ultimo «è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e riabilitazione»; il massofisioterapista, quindi, è figura sanitaria, che svolge funzioni riabilitative (Consiglio di Stato 5939/2007), abilitata ad applicare le tecniche del massaggio sul paziente e ad eseguire terapie di riabilitazione. In ultima analisi ma non per importanza, è bene specificare che il massofisioterapista, in forza di un titolo conseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971, è autorizzato a lavorare in regime di libera professione utilizzando tutti gli elettromedicali necessari per la riabilitazione e rieducazione motoria, secondo prescrizione medica. L'approvazione del DDL 1324, disegno di legge oggetto del nostro odierno dibattito, minerebbe l'autonomia professionale della figura sanitaria del massofisioterapista e di fatto la escluderebbe dal panorama delle professioni di carattere riabilitativo. Tale eventuale e ipotetica esclusione comporterebbe gravi conseguenze per coloro i quali lavorano in questo specifico settore da anni, innescando un processo a senso unico nei confronti di tutti i massofisioterapisti "colpevoli" del solo fatto di non far parte di un ordine specifico a causa della loro formazione di carattere professionale e non universitaria (tranne che per i massofisioterapisti non vedenti che godono già oggi di un albo specifico gestito dal Ministero del Lavoro).

Se è vero da un lato che la formazione del massofisioterapista è di carattere professionale e non universitaria, è altrettanto vero che questo tipo di formazione, nata inizialmente per la categoria dei non vedenti, poi estesa anche ai vedenti, ha permesso di entrare nel mondo del lavoro migliaia di ragazzi. Nel caso dei massofisioterapisti, la giurisprudenza ha confermato con più sentenze passate ingiudicate (Tar Umbria n.340/2001 e Tar Lazio 3392/2012) che “una figura professionale con formazione di livello non universitario nel settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del massofisioterapista, può soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l'attività professionale di un operatore con diploma universitario, quale il fisioterapista”. A nostro parere, quindi, con l'istituzione di nuovi ordini si creerebbero solamente ulteriori limiti che annullerebbero la sana competitività del sistema professionale. Non vediamo come la creazione di nuovi ordini professionali possa aiutare a liberalizzare il mercato del lavoro, è piuttosto difficile immaginare un governo che da un lato tenta di cercare nuove strade di occupazione, dall'altro cerca di chiudere fette importanti del mercato. Le figure universitarie che attendono con ansia di raggiungere questo traguardo godono già di una regolamentazione chiara e definita rappresentata dal loro stesso titolo. L'approvazione di questo disegno di legge, porterebbe solo ed esclusivamente alla creazione di nuovi sistemi di potere lontanissimi dal tentativo di riportare il nostro paese in uno stato di “omeostasi” lavorativo. E' chiara quindi la nostra opposizione all'approvazione in aula di questo ddl perchè lo consideriamo semplicemente anacronistico e contrario alle politiche di apertura alla competitività promosse dall'Europa, del resto anche l'Antitrust italiana ha più volte denunciato la chiusura e lo stallo provocato dagli ordini professionali. Se è vostra volontà, comunque, di proseguire il percorso che porterà all'approvazione di questo disegno di legge, non potete esimervi dal considerare e valutare l'inserimento di uno specifico emendamento a tutela degli 80.000 massofisioterapisti che tuttora lavorano regolarmente in tutto il territorio nazionale. Vogliamo avere la certezza che continuerà ad esistere, nell'ordinamento italiano, la figura del massofisioterapista nel rispetto di una legge di rango costituzionale mai abrogata e tuttora vigente, la legge 403/71 e vogliamo che venga rispettata quale professione collocata nell'ambito riabilitativo (Decreto ministeriale 17 febbraio 1997 n.105) Concludo ribadendo il concetto secondo cui dovremmo imparare a capire che il mercato ha l'inarrestabile compito di evolversi, dovremmo imparare che può esistere una pacifica convivenza tra professioni appartenenti allo stesso ambito pur essendo diverse in tanti aspetti, evitando così di costruire fortezze per talune professioni e case sulla sabbia per altre. Se non impariamo a guardare oltre, l'Italia non avrà mai un futuro degno di essere chiamato tale. Questo è il tempo, e voi tutti lo sapete meglio di me, di promuovere la competenza, la libera concorrenza e la competitività!

Salerno, 3 giugno 2014

Presidente SIMMAS

De Martino Luca  
Segretario Nazionale S.I.M.M.A.S.  
Sindacato italiano massofisioterapisti e  
massaggiatori sportivi  
C.F.: 91034980319

